

Oggetto

Autocertificazioni di Valutazione dei Rischi – Studi con organico non superiore a 10 addetti D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. – Igiene e sicurezza del lavoro

Spettabile Studio,

il 21 dicembre, con il sì definitivo della Camera dei deputati alla Legge di stabilità 2013, è stata approvata la proroga al **30 giugno 2013** delle disposizioni previste dall'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL) ovvero l'obbligo per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate recentemente approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Il precedente termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 29, è quindi ora spostato al **30 giugno 2013**.

Campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08

Tutte le aziende che occupano almeno n. 1 lavoratore (*per lavoratore si intende: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione - art. 2 D.Lgs. n. 81/08*)

Aziende interessate dall'obbligo in oggetto

Aziende con meno di 10 lavoratori il cui datore di lavoro si è avvalso della "Autocertificazione" in oggetto, in sostituzione dell'elaborazione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Scadenza

Dal **30/06/2013** le Autocertificazioni di Valutazione dei Rischi effettuate dalle aziende con un organico fino a 10 lavoratori perdono di validità.

Sanzioni

La mancata elaborazione del DVR è considerata dal legislatore una grave violazione ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale e comporta una sanzione penale che prevede l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 Euro.

L'incompleta redazione del DVR (omessa indicazione di: valutazione di tutti i rischi – criteri di valutazione – rischi di mansione – piano di formazione – misure di miglioramento) prevede, invece, ammende da 1.000 a 4.000 Euro.

Garantendo la disponibilità desiderata per ogni eventuale chiarimento, salutiamo cordialmente.

Bussolengo, 3 Gennaio 2013

Studio Visconti S.a.s.

